

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che regola i compensi ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, è da tempo universalmente riconosciuta ingiusta ed abbisognevole di sostanziale riforma. Essa prevede testualmente all'articolo 3:

« I periti e consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico, ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze al giorno ».

Bastano queste poche norme introduttive per comprendere appieno gli aspetti antisociali e forse anticostituzionali della legge. Innanzitutto, va rilevata la scarsa considerazione in cui è posto il consulente del giudi-

ce sul piano professionale, cioè sul piano della prestazione intellettuale, di natura — il più delle volte — specialistica.

Le sue prestazioni sono infatti valutate a tempo, quasi che esse costituiscano un prodotto manuale o industriale e non, come è più logico, in ragione alla complessità dell'incarico o con riferimento alle tariffe professionali.

Va poi considerata l'assurda esclusione dal computo delle vacanze del tempo impiegato dal consulente nell'andata e nel ritorno, per gli accertamenti demandatigli quasi che questo tempo non esistesse o fosse irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Ma vi è di più. Il citato articolo 3 prevede ancora:

« ... il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per lo espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito ».

Questa norma è palesemente assurda.

Come può infatti il giudice, ignaro il più delle volte di problemi tecnico-scientifici, calcolare il tempo che un consulente può impiegare per svolgere un incarico del quale egli magistrato è completamente inesperto? Vi è poi da considerare che il prodotto di una attività intellettuale, come è appunto una consulenza, non può mai essere preventivamente definito o previsto in limiti precisi di tempo, concorrendo in esso fattori imprevedibili, non dipendenti solo dalla natura e difficoltà dell'indagine, ma anche dalla capacità, dal dinamismo, dagli impegni del consulente stesso. In altri termini, il prodotto « consulenza » non è, e sia consentito il paragone, un prodotto di serie frutto di una organizzazione collettiva di natura industriale nè un prodotto artigianale, frutto di capacità personali di natura manuale e sensibilità artistica, ma è un prodotto di natura intellettuale, risultato non solo di preparazione scientifica, ma di esperienza, di cultura, di sensibilità, di capacità di realizzazione e di sintesi.

Allorquando poi ci si addentra nell'esame della parte più propriamente economica della citata legge n. 1426, ci si rende maggiormente conto della sua inadeguatezza e della non rispondenza alle esigenze della giustizia e dei legittimi interessi economici dei consulenti, se è vero — e lo è — che ad ogni prestazione deve corrispondere una adeguata retribuzione.

Recita l'articolo 4:

« Le vocazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1.000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500 per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto ».

In definitiva, i consulenti laureati sono retribuiti in ragione di lire 500 ad ora, quelli diplomati in ragione di lire 350 ad ora, gli altri privi di diploma in ragione di lire 250 ad ora. Tutti poi con le limitazioni di computo previste dall'articolo 3, laddove si escludono le ore impiegate « nell'andata e ritorno ».

Non v'è chi non veda come queste retribuzioni siano assolutamente inadeguate e, più ancora, non dignitose per i professionisti chiamati ad assolvere incarichi, sempre delicati e importanti, nell'interesse della giustizia.

Non v'è chi non veda come un simile trattamento economico porti discredito alle categorie professionali ed anche allo stesso esercizio della giustizia. Non v'è chi non rilevi l'assurdo costituito dal fatto che in uno Stato di diritto come vuole essere il nostro, ad uguale prestazione professionale corrisponda diversa retribuzione, e ciò a seconda che il committente sia un privato o l'amministrazione della giustizia.

Non v'è chi non rilevi ancora l'assurdo di due tariffe fissate per legge, una enormemente diversa dall'altra, per retribuire a tempo la prestazione di una stessa categoria professionale.

Si tratta evidentemente di una posizione di coercizione assolutamente ingiustificabile neppure sotto il profilo dell'aggravio economico che potrebbe derivare allo Stato.

Principi costituzionali e di democrazia vogliono che ogni lavoro sia equamente retribuito tendendosi ad affermare la unicità delle tariffe rispettivamente per le varie categorie di lavoratori manuali ed intellettuali.

In questa direzione e per il raggiungimento di queste finalità operano tutte le organizzazioni sindacali del nostro Paese, le quali non tollererebbero certamente remunerazioni operaie al di sotto delle tariffe di categoria.

Va infine tenuto presente che le spese delle consulenze fanno carico, in sede civile, alle parti in causa, e in sede penale al Ministero di grazia e giustizia per una pic-

cola aliquota e alle parti in causa per l'aliquota maggiore.

Le stesse argomentazioni e considerazioni valgono per quanto stabilito dall'articolo 5 della legge in esame, laddove si precisano le indennità giornaliere ed i rimborsi spese di viaggio e di soggiorno. Si noti al riguardo che con la legge 13 luglio 1965, n. 836, le predette indennità e rimborsi spese sono stati aumentati ed integrati, pur risultando assolutamente insufficienti a coprire le spese effettive che si incontrano per il soggiorno fuori sede.

L'aspetto più marcatamente evidente della insufficienza della richiamata legge numero 1426, che si vuole riformata, è costituito dal disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 6. In esso si precisa testualmente:

« Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali . . . ».

Questa è evidentemente una discriminazione inaccettabile.

Se per l'esercizio della giustizia si ritiene di imporre dei sacrifici personali a coloro i quali debbono collaborare con i magistrati, e ciò va disatteso energicamente, tali eventuali sacrifici dovrebbero essere per ragioni

di equità sopportati in egual misura da tutti e non soltanto da una parte. Non si vede perchè un ingegnere, un geometra, un agronomo, debbano, nell'interesse puramente economico del Ministero di grazia e giustizia, essere retribuiti in ragione di meno di un decimo delle loro tariffe che, si noti, sono leggi dello Stato, ed invece i prestatori d'opera necessari ai predetti professionisti nello svolgimento dell'incarico conferito loro a fini di giustizia, debbano essere retribuiti « alla stregua delle tariffe vigenti ed in mancanza degli usi locali ».

Queste considerazioni critiche sulla inadeguatezza delle norme contenute nella legge 1° dicembre 1956, n. 1426, hanno consigliato la presentazione del presente disegno di legge che nella sua estrema semplicità e chiarezza tende a ripristinare la normalità in un settore tanto importante.

Gli aggravii economici del Ministero di grazia e giustizia risulteranno quasi irrilevanti in dipendenza delle nuove norme proposte, ma anche se ciò non fosse, il funzionamento di un servizio così delicato ed importante lo giustificherebbe comunque.

Le categorie professionali interessate vedrebbero finalmente cessare un ingiusto trattamento sul piano economico ed una discriminazione che contrasta con le concezioni cui è ispirata la nostra società.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Gli onorari e i rimborsi spese dei periti e consulenti tecnici, per le operazioni eseguite per disposizione della autorità giudiziaria in materia civile e penale, vanno liquidati dal magistrato in base alle tariffe professionali vigenti delle rispettive categorie cui appartengono.

**Art. 2.**

Nei casi in cui gli onorari e relative spese di cui all'articolo precedente dovessero far carico all'autorità giudiziaria, i soli onorari verranno ridotti del 25 per cento.

**Art. 3.**

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si provvederà con la dotazione del capitolo n. 1117 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1972 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

**Art. 4.**

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.